

INDICE

A V V E R T E N Z A	2
I. TUTELA LEGALE E GRATUITO PATROCINIO A CURA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	3
II. RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. NORMATIVA GENERALE	3
1. RIMBORSO SPESE LEGALI	3
a. Requisiti	3
b. Procedure	4
2. ANTICIPO	5
III. RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. DISPOSIZIONI SPECIALI	6
1. RIMBORSO SPESE LEGALI	6
a. Requisiti	6
b. Procedura	6
2. ANTICIPO	7
ALLEGATI	9

A V V E R T E N Z A

Il presente compendio si pone come strumento di indirizzo per una lettura coordinata ed una applicazione delle prassi amministrative (coerentemente alle vigenti disposizioni normative) finalizzata alla corretta istruzione delle istanze presentate dal personale interessato.

Per semplicità espositiva, le disposizioni amministrative sono richiamate nel corpo della monografia con riferimento sintetico che rimanda agli allegati per la completa individuazione delle fonti di riferimento.

I. TUTELA LEGALE E GRATUITO PATROCINIO A CURA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

L'[art. 44 del R.D. n.1611/1933](#) consente all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti statali, sia in qualità di imputati che di parte civile, nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti inerenti alle funzioni espletate, qualora gli enti di appartenenza, escludendo un conflitto di interessi tra dipendente e Amministrazione, ne facciano richiesta e l'Avvocato - Generale ne riconosca l'opportunità.

L'istanza deve essere:

- indirizzata all'Avvocatura dello Stato;
- indicare i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della richiesta, ai sensi [dell'art.44 del R.D.1611/1933](#);
- accompagnata da sintetico rapporto del Comandante di Corpo, ove si descrive un quadro completo dei dati di fatto e circostanze che hanno determinato la vertenza giudiziaria.

I superiori gerarchici, a partire dal Comandante di Corpo, devono esprimere motivato parere, evidenziando la sussistenza dei motivi di legittimità e l'opportunità dell'intervento assistenziale.

II. RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. NORMATIVA GENERALE

1. RIMBORSO SPESE LEGALI

L'[art. 18 della legge 23.05.1997, n.135](#) ha introdotto la **disciplina generale** in materia di tutela legale e rimborso spese, che affianca la possibilità del gratuito patrocinio a cura dell'Avvocatura dello Stato, stabilito dall'[art. 44 del R.D. 1611/1933](#). La norma fornisce il quadro generale di riferimento in materia di assistenza legale, rimborso spese ed anticipi, conseguentemente riconduce in un alveo di specialità le disposizioni di cui all'[art.32 della L.152/1975](#), ciò in concorde interpretazione fornita dall'Avvocatura dello Stato di concerto con il Ministero dell'Interno¹.

a. Requisiti

I **soggetti** destinatari sono tutti i **dipendenti delle Amministrazioni statali**².

Inoltre:

- il dipendente deve essere **sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa**;
- gli **atti e fatti** oggetto del procedimento devono essere **connessi** con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;
- la **responsabilità** deve essere **esclusa a qualsiasi titolo**;
- il rimborso delle spese legali sarà elargito nella misura ritenuta congrua da parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura dello Stato.

La prassi amministrativa ha ulteriormente chiarito la disciplina.

L'**esclusione della responsabilità** deve essere intesa in modo completo, ovvero:

- il soggetto sia destinatario di **sentenze assolutorie piene**;³
- i **provvedimenti finali** siano **definitivi**, con attestazione di passaggio in giudicato⁴;

¹ Circolare [n.1 in allegato A](#).

² I diritto al rimborso si estende anche al personale militare collocato in congedo dopo gli eventi che hanno originato i relativi procedimenti per fatti commessi in costanza di servizio o da richiamati. Circolare [n.2 in allegato A](#).

³ Nei procedimenti penali, a titolo esemplificativo, occorre che il procedimento si sia concluso con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; circolare [n.2 in allegato A](#).

- l’assoluzione per prescrizione non è presupposto per la fruizione del beneficio;
- il rimborso è dovuto anche in caso di archiviazione, con riserva di ripetizione in ipotesi di condanna o sentenza non assolutoria a seguito di un’eventuale riapertura delle indagini;
- per il patteggiamento non è dovuto il rimborso.

La rifusione delle spese legali non preclude la possibilità di avvalersi di più difensori di fiducia. Infatti, secondo parere dell’Avvocatura dello Stato, la questione non va inquadrata in ragione del numero dei legali, quanto piuttosto nella ragionevolezza della somma richiesta nel complesso⁵.

Il rimborso è concesso anche quando, a fronte di decisioni giudiziarie che abbiano escluso le responsabilità (es. penali), siano emerse altre mancanze perseguite nelle sedi competenti (es. disciplinari)⁶.

b. Procedure

Le istanze, prodotte dagli interessati, devono:

- essere indirizzate al Ministero della Difesa - D.G.P.M. III Reparto, 7^a Divisione – 3^a Sezione, complete di dati anagrafici e relativo codice fiscale⁷;
- riportare la somma che si intende ricevere a rimborso ed eventuali coordinate bancarie complete (n. c/c codice ABI, CAB e CIN) o c/c postale;
- essere corredate di:
 - copia conforme del titolo giustificativo di spesa (sentenza assolutorie, transazione, dichiarazione liberatoria, prospetto di liquidazione);
 - originali delle parcelle quietanziate rilasciate dai legali di fiducia dei richiedenti, recanti l’indicazione analitica delle singole voci costituenti le parcelle stesse⁸;
 - prospetto dimostrativo dell’importo da pagare.

Inoltre:

- il parere di congruità dell’Ordine degli avvocati non è previsto al fine del rimborso delle spese legali (per altro rilasciato solo a titolo oneroso), essendo l’Avvocatura dello Stato unico organo deputato in tal senso⁹;
- la documentazione deve pervenire al Ministero della Difesa in duplice copia¹⁰;
- il Comandante di Corpo sulla linea di attuale impiego deve esprimersi con motivato parere sulla sussistenza dei requisiti, in particolare sulla connessione dei fatti originatori del giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali¹¹, allegando all’istanza un sintetico rapporto sul fatto;
- analogo parere deve essere espresso dai Comandi intermedi e dall’Alto Comandante competente (Comandante Generale).

⁴ Circolare [n.2](#) e [3 in allegato A](#).

⁵ Circolare [n.4 in allegato A](#).

⁶ *Ibidem*.

⁷ Deve essere compilato il modulo di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie. Circolare [n. 5 in allegato A](#).

⁸ Nella pratica, tenuto conto, talvolta, dell’elevato importo dovuto, all’istanza viene allegato un progetto di parcella non ancora liquidato dall’assistito. Al momento della concessione del beneficio la D.G.P.M. richiede gli originali delle parcelle quietanziate.

⁹ Circolare [n.6 in allegato A](#).

¹⁰ Circolare [n.7 in allegato A](#).

¹¹ Se non competente all’epoca dei fatti, richiede al Comando di Corpo di provenienza una sintetica relazione sui fatti originatori del procedimento. Inoltre, le istanze presentate dal personale in congedo sono trasmesse direttamente alla D.G.P.M. che provvede alle procedure istruttorie. Circolare [n.2 in allegato A](#).

La D.G.P.M. acquisirà il giudizio di congruità e parere di stretta connessione della fattispecie con l'assolvimento dei doveri d'ufficio da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente in relazione al Distretto della Corte d'Appello nel cui ambito territoriale ha giurisdizione l'autorità giudiziaria procedente¹². L'Avvocatura dello Stato si esprime sul rapporto Amministrazione - dipendente ed accerta quanto oggettivamente la prima deve rimborsare al secondo¹³.

È ammesso il pagamento delle spese di giudizio a favore di persona diversa dal creditore solo previa produzione di apposita procura speciale all'incasso dell'interessato. Nel caso di decesso del creditore, invece, la qualità di erede, deve essere comprovata con l'acquisizione di apposita documentazione¹⁴.

2. **ANTICIPO**

Lo stesso [art. 18 della legge 23.05.1997, n. 135](#), prevede, altresì, la possibilità di **richiesta d'anticipo** delle spese legali:

- in vigenza dei **requisiti** di cui al paragrafo **precedente**;
- previo **parere dell'Avvocatura** dello Stato.

La norma parla di **anticipo di "rimborso"** ovvero presuppone che parte dell'attività del legale di fiducia sia già stata svolta (quindi spese sostenute e non da sostenere).

Si aggiunge che:

- il valore dell'anticipo è basato sulla documentazione prodotta dal legale di fiducia dell'interessato ed allegata all'istanza¹⁵;
- le istanze di anticipo devono essere adeguatamente motivate con parere a cura dei superiori gerarchici secondo le modalità stabilite per il rimborso delle spese;
- l'accoglimento dell'istanza non è atto dovuto; l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale, motivata sulla base degli elementi in possesso¹⁶, e su ragioni di opportunità nella concessione del beneficio;
- una clausola di salvaguardia, ovvero la ripetizione della somma anticipata nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità, dà equilibrio alla normativa.

Con recente provvedimento legislativo, [legge n. 89 del 31.05.2005, di conversione con modifiche del D.L. 31.03.2005 n. 45, è stato introdotto l'art. 3-bis](#) ad oggetto "*adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale*".

Tale norma prevede che per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'[articolo 32 della legge 152/1975](#) ed all'[articolo 18 della legge n.135 del 23.05.1997](#), per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'Amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa Amministrazione, ferma restando le possibilità di anticipo degli [artt. 40 e 63 del D.P.R. n.164/2002](#), e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può erogare sino al limite del 30 per cento dell'importo indicato nella richiesta di anticipazione

¹² *Ibidem.*

¹³ Compito della legge demandato non è di verificare quanto il cliente abbia legittimamente pagato al proprio avvocato, ma di stabilire quanto ragionevolmente possa essere rimborsato al dipendente, in relazione alle esigenze della singola fattispecie.

¹⁴ Allegato 3 alla circolare [n.5 in allegato A](#).

¹⁵ Circolare [n.8 in allegato A](#).

¹⁶ *Ibidem.*

III. RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. DISPOSIZIONI SPECIALI

1. RIMBORSO SPESE LEGALI

La norma di riferimento risale, senza dubbio, all'[art.32 della L.152/1975](#) che ha introdotto, al di fuori del gratuito patrocinio a norma dell'[art. 44 del R.D. 1611/1933](#), la possibilità di poter accedere ad una difesa tecnica di fiducia con onere delle spese a carico del Ministero dell'Interno, un **particolare beneficio riservato alle Forze di Polizia**. Si precisa che la normativa in questione si pone con carattere di specialità rispetto alle più generali disposizioni stabilite dall'[art.18 della L.135/1997](#).

I soggetti destinatari sono:

- **ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;**
- militari in servizio di pubblica sicurezza;
- qualsiasi persona che presti assistenza, qualora legalmente richiesta, ad un appartenente delle Forze di Polizia.

a. Requisiti

Requisiti necessari per la concessione del beneficio:

- essere **sottoposto esclusivamente a procedimento penale**¹;
- fatti relativi **all'uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica;**
- **connessione** tra il **fatto** ed il **servizio istituzionale;**
- **esclusione** della **responsabilità** a titolo di **dolo**².

La prassi amministrativa³ ha fornito alcuni criteri per meglio valutare le situazioni di fatto e di diritto alla base del beneficio.

- (1) Convergenza di interessi e di posizioni tra il dipendente e l'Amministrazione. Non è ipotizzabile la concessione della tutela legale per reati ove l'Amministrazione stessa si è costituita parte civile; occorre pertanto che non siano palesi situazioni di incompatibilità e conflittualità.
- (2) Il fatto deve essere commesso in servizio, ovvero, non solo essersi verificato durante l'espletamento del servizio ma abbia, altresì, con il servizio medesimo uno stretto legame strumentale. Il fatto incriminato deve trovare causa ed origine nell'adempimento di un dovere che l'ufficiale o l'agente di p.g. o di p.s. è tenuto a svolgere in ragione delle sue peculiari e specifiche ragioni.
- (3) Il fatto necessita di essere riferito ad un'attività compiuta da un ufficiale o agente di p.g. o p.s. nell'espletamento delle sue specifiche attribuzioni. Sono per tanto escluse tutte quelle azioni che sebbene commesse in servizio non abbiano attinenza ad attività di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria e non riguardino espressamente l'uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica.
- (4) È previsto il risarcimento delle sole spese di difesa, rimanendo escluse le "altre" spese, ovvero, a titolo esemplificativo, quelle di giudizio, e la scelta deve orientarsi su un solo difensore e non su un collegio di difesa.

b. Procedura

L'istanza, a cura del richiedente, deve⁴:

¹ Non estensibile al giudizio civile per il quale ci si può avvalere del gratuito patrocinio ai sensi del [R.D.1611/1933 art.44](#) ovvero dell'[art.18 della L.135/1997](#).

² La ratio dell'ammissibilità della tutela anche a titolo di colpa risiede nella necessità di apportare un'incisiva tutela a coloro che si espongono in prima persona ad elevati rischi per l'adempimento dei propri doveri di servizio.

³ Circolare [n.1 in allegato B](#).

- essere indirizzata al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio III – Contenzioso;
- essere completa dei dati anagrafici e fiscali (luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- indicare le coordinate bancarie dell’istante per attivare le procedure di accredito bancario, al fine di ridurre i tempi tecnici di evasione;
- fornire riferimenti di fatto relativamente al procedimento;
- essere corredata di:
 - copia autenticata degli atti salienti adottati dall’A.G. (Informazione di garanzia, richiesta e decreto di archiviazione; sentenze con attestazione di passaggio in giudicato);
 - progetto di parcella del legale contenente specificazione degli onorari, delle spese e delle competenze indicati in modo analitico con riferimento alle singole prestazioni effettuate; al progetto non deve essere allegato il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

I Comandi di Corpo dovranno esprimersi con motivato parere (analogamente i Comandanti Intermedi e di Vertice) sulla sussistenza dei requisiti di diritto per la concessione del beneficio. L’istanza, il cui inoltro avverrà per linea gerarchica, deve essere corredata di un rapporto sul fatto, a cura del Comando di Corpo, ove emergano i seguenti elementi:

- descrizione dell’operazione;
- dinamica dei fatti o dei luoghi ove si sono svolti;
- indicazioni del personale che ha diretto o disposto le operazioni;
- deposizioni testimoniali, rilievi ed accertamenti tecnici (eventuali).

2. ANTICIPO

Nel corso degli anni, varie norme che via via recepivano accordi sindacali e di concertazione delle categorie interessate hanno portato a specificare e completare l’intero meccanismo delle spese legali, facendo salvo quanto indicato nell’originario [art.32 della L.152/1975](#). In particolare con D.P.R. 164/2002, art.63 è stato completato il beneficio della tutela legale con la possibilità dell’anticipo. La disposizione introduce, nel più ampio contesto delle norme in materia di tutela legale, un nuovo istituto con l’evidente finalità di assicurare al dipendente (che sia coinvolto in un procedimento penale per fatti conseguenti all’espletamento dell’attività istituzionale) un sostegno economico per affrontare gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa fin dalla fase iniziale del procedimento stesso ovvero un anticipo per sostenere le prime spese legali o per costituire, nell’immediato, un “fondo spese” presso il legale di fiducia.

Tale norma prevede:

- la possibilità di ottenere, l’anticipo nella misura fissa di 2500 euro⁵;
- i medesimi limiti stabiliti dall’[art.32 della L.152/1975](#);
- la possibilità di rivalsa solo nell’ipotesi d’accertata responsabilità a titolo di dolo.

Le domande presentate dal personale, stante la particolare celerità con cui deve essere attivata la procedura:

- non richiedono una documentazione completa del procedimento per il quale si intende ottenere l’anticipo;

⁴ Circolari [n.1](#) e [2 in allegato B](#).

⁵ Non sembra escluso dalla normativa la possibilità di ottenere una somma inferiore.

- devono essere trasmesse dai Comandi di Corpo direttamente ai competenti Uffici del Personale del Comando Generale informando, per conoscenza, la restante scala gerarchica

Nell'istruzione dell'istanza è necessario che emergano i requisiti già indicati nelle disposizioni precedenti.

La concessione del beneficio di 2.500 €, non preclude la possibilità⁶ di cumulo con ulteriore anticipo a susseguente richiesta, che l'Amministrazione degli Interni soddisferà sulla base delle disposizioni cui all'[art. 32 della L.152/1975](#). Tale anticipo è però successivo all'attività dell'avvocato (anticipo di rimborso) e le procedure saranno quelle delineate al precedente para 1.b

⁶ Circolare [n.2 in allegato B](#).

ALLEGATI

Fonti

Normativa primaria

- 1) [L. 23-5-1997 n. 135, art.18](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1997, n. 119.

Prassi amministrativa

- 1) [Circ. n.372/3 datata 08.12.2005](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali (con allegata Circ. N.M_D GMIL_040064445 DGPM/III/7^/1/PPR_U_CC/ datata 24.08.2005);
- 2) [Circ. n.1/132/45-319-6-1954 datata 09.04.1999](#) del Comando Generale – Direzione di Amministrazione (con allegata Circ. DGPM/III/7^/1847 datata 09.03.1999 della Direzione Generale del Personale Militare);
- 3) [Circ. n.1/132/45-319-5-1954 datata 18.12.1997](#) del Comando Generale – Direzione di Amministrazione (con allegata circ. n. 4560/B-2-1 datata 01.12.1997 di M.D. Direzione Generale del Contenzioso);
- 4) [Circ. n.243754-4/174 datata 12.01.2002](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli (con allegato parere CS 4408/97-404 dell'Avvocatura Generale dello Stato);
- 5) [Circ. n.251/95-1963 "R" datata 23.07.2004](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali (con allegata circ. n. DGPM/IV/10^/58902 datata 28.04.2004 e circ. n. DGPM/IV/10/4/49394 datata 13.04.2001 della Direzione Generale del Personale Militare);
- 6) [Circ. n.251/69-1963 "R" datata 25.10.2002](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali;
- 7) [Circ. n.251/100-1963 "R" datata 18.11.2004](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali;
- 8) [Circ. n. 251/88-1963 datata 20.05.2004](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali;
- 9) [Circ. n.1/132/45-319-8-1954 datata 12.02.2001](#) del Comando Generale – Direzione di Amministrazione.

Fonti**Normativa primaria**

- 1) [L. 22-5-1975 n. 152, art.32](#) - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136.
- 2) D.P.R. 31-7-1995 n. 395, art.60 Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.
- 3) D.P.R. 16-3-1999 n. 254, art.63 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.
- 4) D.P.R. 9-2-2001 n. 140, art.24 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.
- 5) [D.P.R. 18-6-2002 n. 164, art.63](#) Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.
- 6) D.P.R. 19-11-2003 n. 348, art.11 Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.
- 7) D.P.R. 5-11-2004 n. 301, art.15 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298, S.O.
- 8) D.L. 31-3-2005 n. 45 art. 3 bis Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 89 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Prassi amministrativa

- 1) [Circ. n.1/132/45-288-1-1954 datata 02.12.1996](#) Comando Generale - Direzione di Amministrazione (con allegata Circ. n.333-A/9801-A.3.5 del 22.06.1996 M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D.C.P.);
- 2) [Circ. n.372/3 datata 08.12.2005](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali (con allegata Circ. N.M_D GMIL_040064445 DGPM/III/7^/1/PPR_U_CC/ datata 24.08.2005);
- 3) [Circ. 251/82-1963 del 11.03.2004](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali;
- 4) [Circ. n.18999-19D-18 PST datata 20.05.1981](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio PST;
- 5) [Circ.251/75-1963 del 28.05.2003](#) del Comando Generale I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali (con allegata Circ. n. 333-A/9807.B.6 del 24.01.2003 M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D.C.R.U.).

**AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
III Reparto – 7^a Disciplina**

00100 R O M A

Il sottoscritto (grado, cognome e nome)¹ _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in atto in servizio presso _____ (o domicilio per personale militare in congedo)

PREMESSO CHE

riepilogo vicenda penale (evento che ha originato il procedimento, evoluzione e conclusione)

RICHIESTE

ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'anticipo/rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in argomento, nella considerazione che la vicenda penale è stata originata da fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Precisa di essere titolare del conto corrente bancario (o postale) nr. _____ (indicare istituto di credito e coordinate complete).

Allega la seguente documentazione (*a titolo esemplificativo*)²:

- copia conforme dei provvedimenti emessi dalla competente Autorità Giudiziaria³;
- originale della parcella⁴;

¹ Le istanze presentate dal personale militare collocato in congedo dopo gli eventi che hanno originato i relativi procedimenti per fatti commessi in costanza di servizio, dovranno essere inviate direttamente al Ministero della Difesa, che procederà alle valutazioni del caso, ai fini dello sviluppo dell'iter procedurale finalizzato al rimborso.

² Sia l'istanza che la documentazione dovranno pervenire in duplice copia (circolare n. 251/100-1963 "R" in data 18 novembre 2004 del Comando Generale – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali.

³ Se si tratta di provvedimenti suscettibili di impugnativa, dovranno recare l'attestazione del loro passaggio in giudicato.

⁴ Gli originali della parcella quietanzate dovranno recare l'indicazione analitica delle singole voci costituenti le parcella stesse, dove per "indicazione analitica" si intende l'esplicitazione delle singole voci di spesa (ad esempio nr. udienze, memorie difensive, nr. di accessi agli uffici, nr. sessioni telefoniche, nr. interrogatori) che, sommate tra loro, determinano il totale degli onorari.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio III - Contenzioso

00100 R O M A

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in atto in servizio presso _____.

PREMESSO CHE

sintesi dei fatti per i quali risulta indagato quale ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (specificazione dell'attività di servizio correlata all'evento che ha originato il procedimento, eventuale evoluzione della vicenda)

RICHIESTE

ai sensi dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 l'anticipo/il rimborso delle spese legali relative al procedimento penale in argomento, nella considerazione che la vicenda penale è stata originata da fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica¹.

Precisa di essere titolare del conto corrente bancario (o postale) nr. _____ (indicare istituto di credito e coordinate complete).

Allega la seguente documentazione (*a titolo esemplificativo*):

- copia conforme degli atti di maggior rilievo del procedimento²;
- progetto di parcella³;
-

¹ Il Ministero dell'Interno ha sottolineato, tra l'altro, che il richiedente può orientarsi su un solo difensore di fiducia e che il beneficio di cui all'articolo 32 si riferisce solo ai procedimenti penali. Pertanto l'applicabilità di esso non si estende al giudizio civile.

² Ad esempio relazione di servizio dei militari operanti intervenuti, l'informazione di garanzia (l'invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenze con attestazione del passaggio in giudicato.

³ Dovrà recare l'indicazione analitica delle singole voci costituenti le parcella stesse, dove per "indicazione analitica" si intende l'esplicitazione delle singole voci di spesa (ad esempio nr. udienze, memorie difensive, nr. di accessi agli uffici, nr. sessioni telefoniche, nr. interrogatori) che, sommate tra loro, determinano il totale degli onorari.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio III - Contenzioso

00100 R O M A

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in atto in servizio presso _____.

PREMESSO CHE

sintesi dei fatti per i quali risulta indagato quale ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (specificazione dell'attività di servizio correlata all'evento che ha originato il procedimento, eventuale evoluzione della vicenda)

RICHIEDE

ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 18 giugno 2002, n 164 l'anticipo delle spese legali (quantificare la somma¹) relative al procedimento penale in argomento, nella considerazione che la vicenda penale è stata originata da fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione _____ fisica².

Precisa di essere titolare del conto corrente bancario (o postale) nr. _____ (indicare istituto di credito e coordinate complete).

Allega la seguente documentazione³:

-

¹ Il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta venga limitata ad un ammontare inferiore alla somma di euro 2500,00.

² Il Ministero dell'Interno ha sottolineato che il richiedente deve precisare che intende avvalersi per la propria difesa di un libero professionista di fiducia.

³ L'istanza dovrà essere corredata da copia conforme dei provvedimenti più rilevanti emessi dall'Autorità Giudiziaria (ad esempio l'invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio ovvero l'informazione di garanzia o la sentenza impugnata).